

Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia

TITOLO I
Norme generali

CAPO I
Definizione e finalità

Art. 1
(Definizione)

- (1) Le scuole materne sono istituzioni nel settore prescolastico per bambini dell'età da tre a sei anni. Nell'ambito delle scuole materne speciali, nonché delle sezioni speciali l'età massima dei bambini ammissibili è elevata a 15 anni.
- (2) L'iscrizione nella scuola materna è facoltativa. La frequenza della scuola materna è gratuita, salvo quanto disposto all'articolo 7.
- (3) Per i bambini bisognosi di una particolare assistenza e formazione verranno create, nell'ambito delle istituzioni prescolastiche, scuole materne integrate o speciali, sezioni integrate o speciali.
- (4) L'avvio nelle scuole o sezioni di cui al precedente comma oppure nelle scuole o sezioni normali è deciso, con motivata indagine e dichiarazione, dal consiglio medico-psico-pedagogico formato nell'ambito dei distretti scolastici.

Art. 2
(Finalità)

- (1) La scuola materna si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
- (2) La scuola materna tende alla formazione di una personalità del bambino libera, autonoma, aperta agli apporti culturali, etico- sociali e religiosi della comunità in cui vive, in modo che siano eliminati, in questa pluralità di modelli culturali i dislivelli dovuti alla diversità di stimolazioni ambientali e culturali.
- (3) Il suddetto compito nella scuola materna integrata e speciale deve trovare adempimento con particolare riguardo alla forma ed al grado di minorazione del bambino secondo le esperienze della pedagogia terapeutica.
- (4) Gli orientamenti dell'attività educativa per le scuole materne provinciali e private vengono emanati con decreto del Presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il consiglio di circondario.
- (5) È assicurata all'insegnante la libertà didattica.

CAPO II
Istituzione e gestione delle scuole materne

Art. 3
(Scuole materne provinciali e private)

- (1) La Provincia istituisce con deliberazione della Giunta provinciale le scuole materne provinciali, che hanno carattere di istituzione pubbliche.
- (2) Alla gestione delle scuole materne provinciali provvede il Comune, competente per territorio, oppure un consorzio di comuni. Quando una scuola materna provinciale viene istituita in un centro abitato il cui territorio è diviso tra più Comuni, alla gestione provvede il Comune nel cui territorio è

sita la scuola, con l'obbligo degli altri comuni di contribuire alle spese in proporzione al numero dei bambini iscritti; è fatta salva la possibilità della costituzione di un consorzio. La Provincia può riservare a sé la gestione di scuole materne a titolo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, provvedendo, se necessario, anche alla costruzione, all'arredamento, all'attrezzatura, al materiale didattico e ludico per queste scuole.

(3) La manutenzione, il riscaldamento, le altre spese di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne provinciali sono a carico del Comune ove ha sede la scuola materna. È parimenti a carico del Comune il personale di custodia e di cucina nonché il personale di pulizia, ferme restando le mansioni delle assistenti di cui al secondo comma dell'articolo 42 della presente legge.

(4) L'istituzione di scuole materne da parte di enti e privati ai sensi del terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione è sottoposta all'autorizzazione da parte della Giunta provinciale. Detta autorizzazione viene concessa a condizione che vengano rispettate le norme della presente legge concernenti le scuole materne private e quelle relative alla rispondenza dei locali scolastici che verranno stabilite - in armonia con le norme sull'edilizia scolastica - nel regolamento di esecuzione. L'autorizzazione alla gestione è concessa dal sovrintendente o dall'intendente scolastico per la rispettiva scuola, su richiesta del gestore della scuola materna privata, a condizione che vengano rispettate le norme che verranno stabilite nel regolamento di esecuzione concernenti i requisiti del personale. Le scuole materne private sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti ai sensi dell'articolo 16 della presente legge. In caso di contravvenzione alle disposizioni richiamate dall'articolo 14 e di ripetuta inosservanza, verificata mediante ispezione, degli orientamenti di cui all'articolo 2 della presente legge, l'autorizzazione alla gestione decade. La decadenza è disposta alla Giunta provinciale ed è preceduta da diffida.

Art. 4

(Trasformazione di scuole materne private in provinciali)

(1) Enti e privati che hanno istituito le scuole materne private possono chiedere alla Provincia la trasformazione della scuola in scuola materna provinciale ai sensi del primo comma del precedente articolo. Quando la trasformazione viene chiesta da un ente promotore o da un associazione promotrice oppure da privati, la Provincia deve sentire il Comune competente per territorio, che deve esprimersi entro 60 giorni. In mancanza di questo parere comunale la Provincia può ugualmente procedere all'istituzione di una scuola materna provinciale ai sensi del precedente articolo.

Art. 5

(Decadenza delle autorizzazioni)

(1) Le autorizzazioni di cui al quarto comma dell'articolo 3 della presente legge decadono se la scuola materna privata non viene resa funzionante entro il termine massimo previsto nel regolamento di esecuzione.

(2) Le autorizzazioni decadono anche nel caso in cui le premesse per il suo rilascio siano venute a mancare e non si sia provveduto a ripristinarle nei modi e nei termini che saranno determinati nel regolamento di esecuzione.

Art. 6

(Soppressione e chiusura di scuole materne provinciali)

(1) La scuola materna provinciale viene soppressa con deliberazione della Giunta provinciale se il numero dei bambini, per un intero anno scolastico, resta costantemente inferiore ai minimi previsti dell'articolo 9. La soppressione viene anche disposta se gli edifici, i locali o altri beni essenziali della scuola non corrispondono più alle disposizioni della presente legge ed a quelle contenute nel regolamento di esecuzione e l'ente gestore non abbia provveduto a ripristinarle entro un adeguato termine espressamente fissato dal competente Assessore.

(2) Sono sospesi i finanziamenti di cui all'articolo 7 della presente legge a favore di scuole materne private che si dovessero trovare in una delle situazioni contemplate al comma precedente.

(3) La chiusura della scuola materna provinciale viene disposta con motivato provvedimento del sovrintendente o dell'intendente scolastico su motivata proposta del competente direttore.

Art. 7

(Retta, assistenza e contributi)

(1) L'ente gestore di scuole materne provinciali chiederà ai genitori un'adeguata retta per concorrere alle spese di gestione non a carico della Provincia. La quota massima della retta viene fissata con deliberazione della Giunta provinciale.

(2) Con deliberazione della Giunta provinciale vengono fissati i criteri e le forme di assistenza ai bambini residenti nella provincia e frequentanti le scuole materne provinciali. In particolare sono da prevedere delle possibilità di trasporto gratuito o semigratuito per i minorati, nonché riduzioni o esenzioni dalla retta stabilita per coloro che appartengono a famiglie in condizioni economiche disagiate.

(3) La Provincia attribuisce per ogni anno scolastico ai comuni ed ai consorzi di comuni che gestiscono, anche a norma dell'articolo 91 della presente legge, le scuole materne provinciali un importo pari al 50% di una somma determinata annualmente dalla Giunta provinciale. Questa somma è costituita dalle spese per la refezione, per la gestione, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, e per il personale di cucina riferite ad una scuola materna tipo; i tipi di scuole materne sono distinti secondo il numero di sezioni. Per la realizzazione di questa norma si prescinde dall'applicazione del primo comma dell'articolo 9 della presente legge.

(4) La Giunta provinciale può inoltre assegnare agli enti gestori di scuole materne provinciali, che non siano in grado di assumere tutte le spese in proprio, contributi o sussidi per l'acquisto di arredamento, di attrezzatura, di materiale didattico e ludico.

(5) Alle scuole materne private che accolgono gratuitamente bambini appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche o che somministrano ad essi la refezione gratuita, la Giunta provinciale, tenuto conto del numero degli alunni accolti e della retta di frequenza adottata, può corrispondere assegni, premi, sussidi o contributi. La Giunta provinciale può inoltre assegnare agli enti, gestori di scuole materne private, nonché agli enti promotori per l'istituzione di scuole materne private, che non siano in grado di assumere tutte le spese in proprio, contributi o sussidi fino al 70% delle spese effettive per l'acquisto di arredamento, di attrezzatura, di materiale didattico e ludico.

(6) Fino a quando la Provincia non sia finanziariamente in grado di provvedere all'istituzione di scuole materne provinciali secondo il fabbisogno normativo previsto dalla presente legge ed in base al programma di sviluppo provinciale, essa può contribuire alle spese per il personale insegnante ed assistente secondo la dotazione prevista all'articolo 10 della presente legge e previa osservanza di essa. Tale contributo non può superare il 70% del costo di una corrispondente dipendente della Provincia di prima nomina.

(7) Lo stanziamento disposto dal bilancio provinciale per le scuole materne private sarà stabilito annualmente dal Presidente della giunta provinciale con suo decreto, previa deliberazione della Giunta stesso, in misura percentuale all'assegnazione stabilita per assegni ed indennità al personale delle scuole materne provinciali, tenendo conto dei principi sopra indicati. Questo comma non si applica nei confronti dei comuni o consorzi di comuni.

(8) Tenendo conto delle direttive di cui all'articolo 8 della presente legge e dei compiti di amministrazione e di vigilanza sulle scuole materne svolte dal sovrintendente o dagli intendenti scolastici, i comuni, ai quali è affidata la gestione delle scuole materne, curano la funzionalità tecnica, provvedono alle esigenze di carattere assistenziali e sanitario connesse con la frequenza dei bambini alla scuola e favoriscono l'integrazione dei bambini minorati nella scuola stessa.

(9) L'amministrazione provinciale può effettuare spese dirette per iniziative particolari nell'ambito dell'attività formativa ed educativa delle scuole per l'infanzia.

CAPO III

Programmazione

Art. 8 **(Programma di sviluppo)**

- (1) La Provincia, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale e dei comuni interessati, stabilisce in un programma globale pluriennale le direttive per un graduale sviluppo del settore delle scuole materne provinciali.
- (2) Sono da prevedere interventi preferenziali per le zone sprovviste di scuole materne, per le zone isolate di montagna, per le zone di accelerata urbanizzazione e per le zone depresse.

CAPO IV

Ordinamento interno delle scuole materne

Art. 9 **(Sezioni)**

- (1) Quando nello stesso edificio scolastico si trovano sezioni per diversi gruppi etnici, quelle appartenenti allo stesso gruppo etnico sono sempre considerate, per tutti gli effetti della presente legge, una scuola materna a se stante. Questa disposizione si applica anche per quanto concerne la dotazione della scuola materna con personale insegnante ed assistente.
- (2) La scuola materna è articolata in sezioni nelle quali non possono essere iscritti meno di 14 e di norma non più di 25 bambini.
- (3) In casi particolari il numero minimo di iscritti in scuole materne monosezionali può essere ridotto a 10.
- (4) Nelle sezioni speciali di scuola materna il numero dei bambini non deve essere inferiore a 4 e non superiore a 8.
- (5) Nelle sezioni integrative di scuola materna il numero dei bambini non deve essere inferiore a 10 e non superiore a 15.
- (6) Una scuola materna non può ospitare, di regola, più di quattro sezioni.

Art. 10 **(Dirigenti, insegnanti ed assistenti)**

- (1) Per ogni scuola materna provinciale è obbligatoriamente nominata una dirigente con funzioni amministrative ed organizzative della scuola stessa. Alla dirigente è contemporaneamente affidata una sezione.
- (2) Nelle scuole materne con due o più sezioni la dirigente assegna le sezioni alle singole insegnanti.
- (3) Il servizio della dirigente presso una scuola materna con due o tre sezioni viene remunerato in forma di indennità per lavoro straordinario. L'ammontare di tale compenso, attribuito in misura forfettaria, viene determinato con delibera della Giunta provinciale e non può comunque superare la misura massima di 30 ore mensili.
- (4) Nelle scuole materne con più di tre sezioni la dirigente è preposta ai compiti di cui al primo comma nell'ambito del previsto orario obbligatorio ed essa è esonerata dall'insegnamento. La dirigente è tenuta a prestare servizio di insegnamento in caso di brevi assenze del personale insegnante della propria scuola.
- (5) Ad ogni sezione di una scuola materna è adibita una insegnante.
- (6) È adibita un'assistente ad ogni gruppo di due sezioni o frazioni di due, nonché alla scuola materna costituita da un'unica sezione. Ad ogni gruppo di due sezioni con almeno 38 bambini iscritti è assegnata un'altra assistente. A tal fine il numero complessivo dei bambini iscritti nelle sezioni ordinarie della medesima scuola materna viene diviso per il numero delle predette sezioni

(7) Ad ogni sezione di una scuola materna speciale o integrativa possono essere adibite al massimo due insegnanti e/o due assistenti tenendo conto del numero dei bambini minorati e del grado della loro minorazione. 5)

(8) Agli effetti del quarto comma il numero dei posti per le insegnanti nelle scuole materne con più di tre sezioni è aumentato di una unità rispetto al numero delle sezioni.

(9) Presso ogni circolo didattico di scuola materna vengono assunte al massimo due insegnanti di scuola materna e due assistenti di scuola materna, che hanno l'obbligo di assumere supplenze, con preferenza, nell'ambito del circolo stesso.

Ad ogni effetto di legge è considerata come sede di servizio il luogo, sede del circolo. Per tutto il resto tale personale segue la disciplina prevista dalla presente legge per il personale insegnante ed assistente.

(10) La Giunta provinciale è, inoltre, autorizzata ad effettuare oppure a promuovere adeguate sperimentazioni nell'ambito delle scuole materne provinciali, anche a prescindere dal numero di personale stabilito dalle norme della presente legge. La sperimentazione può in ogni caso essere realizzata solo sotto una qualificata guida scientifica.

(11) L'amministrazione provinciale può provvedere alla verifica della frequenza dei bambini.

Art. 10/bis

(Personale delle scuole materne in trattamento emodialitico)

(1) Alla scuola materna, nella quale presti servizio personale affetto da insufficienza renale cronica e che sia almeno bisettimanalmente sottoposto a trattamento emodialitico, può essere annualmente assegnata un'altra persona incaricata, ovvero di ruolo in assegnazione provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 35.

Art. 11

(Anno scolastico - Apertura - Sospensione attività didattica)

(1) L'anno scolastico della scuola materna ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

(2) Le scuole materne provinciali restano aperte per la frequenza da parte dei bambini durante il periodo pari a quello delle lezioni nelle scuole elementari, fatta salva la distribuzione del carico orario di insegnamento settimanale di cui all'articolo 38 in modo uniforme su cinque giorni.

(3) La Giunta provinciale, sentiti il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici, determina pertanto con propria deliberazione e per ogni anno scolastico: l'inizio ed il termine dell'attività didattica; i giorni ed i periodi di sospensione dell'attività didattica; i giorni di presenza prima dell'inizio e dopo il termine dell'attività didattica per le attività rispettivamente preliminari e conclusive; il numero di giorni con insegnamento ridotto.

(4) In casi particolari e motivati la Giunta provinciale può autorizzare il prolungamento dell'orario giornaliero per la frequenza da parte dei bambini. I relativi posti non formano posti in organico e sono copribili dal personale di ruolo solo sotto forma di assegnazione provvisoria anche pluriennale.

Art. 12

(Tirocinio)

(1) Gli enti gestori di scuole materne provinciali e private, purché finanziate dalla Provincia, sono tenuti ad offrire a singole alunne o a gruppi di alunni di istituti di istruzione secondaria superiore, su richiesta del rispettivo preside e d'intesa con il competente direttore, la possibilità di assistere alla attività educativa e di tirocinio nelle scuole materne.

Art. 13

(Doveri dei genitori)

(1) I genitori hanno il dovere di provvedere che:

a) le malattie infettive del bambino e delle persone conviventi in famiglia vengano comunicate immediatamente alla dirigente della scuola materna;

- b) un bambino assunto nella scuola materna la frequenti regolarmente e rispetti l'orario di frequenza;
 - c) l'insegnante venga informato di qualsiasi disturbo o di situazioni particolari del bambino, affinché possa adeguatamente intervenire;
 - d) sia pagata regolarmente e per la durata di tutto l'anno scolastico la retta di cui all'articolo 7, primo comma, della presente legge.
- (2) Il gestore delle scuole materne non è responsabile della sicurezza dei bambini durante il tragitto per l'andata ed il ritorno dalla propria abitazione.

Art. 14

(Iscrizione e frequenza)

- (1) Hanno titolo di iscrizione alle scuole materne provinciali i bambini e le bambine indicati all'articolo 1, comma 1. Termini e modalità di iscrizione sono stabiliti dalla Giunta provinciale.
- (2) Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola materna interessata, l'ammissione alla frequenza dei bambini e delle bambine viene disciplinata dal competente Comitato secondo criteri di priorità definiti dalla Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale.
- (3) I bambini e le bambine esclusi possono essere ammessi a frequentare le scuole materne viciniori, che registrino posti disponibili, sulla base dei criteri previsti dal medesimo provvedimento adottato ai sensi del comma 2.

Art. 15

(Esclusione)

- (1) Un bambino può essere escluso dall'ulteriore frequenza della scuola materna, con provvedimento motivato del comitato della scuola materna di cui all'articolo 22 della presente legge, se i genitori, nonostante avvisi scritti, non adempiono ai doveri di cui all'articolo 13 della presente legge.

CAPO V

Vigilanza, amministrazione e organi collegiali

Art. 16

(Vigilanza e amministrazione)

- (1) L'amministrazione e la vigilanza sulle scuole materne vengono affidate al sovrintendente scolastico per le scuole materne in lingua italiana ed agli intendenti scolastici per le rispettive scuole materne in lingua tedesca e delle località ladine.
- (2) A tal fine le scuole materne di ogni gruppo linguistico formano un circondario. Ogni circondario si suddivide in circoli didattici di scuola materna, che comprendono non meno di 45 sezioni di scuole materne e, di regola, non più di 55 sezioni.
- (3) A ciascun circondario è preposto un ispettore.
- (4) A ciascun circolo didattico è preposto un direttore.

Art. 17

(Organi collegiali)

- (1) Al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola materna dando ad essa il carattere di una comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circondario, di circolo didattico e di singola scuola materna, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.

Art. 19

(Consiglio di circolo di scuola materna)

(1) Per ogni circolo didattico di scuola materna è istituito un consiglio di circolo, nominato dall'ispettore di circondario

del relativo gruppo linguistico. Ogni consiglio è composto:

- a) dal direttore, che lo presiede;
- b) da quattro insegnanti, designate nel proprio seno dalle insegnanti appartenenti al rispettivo circolo didattico;
- c) da due assistenti, designate dalle rappresentanti delle assistenti nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;
- d) da quattro genitori, designati dai rappresentanti dei genitori nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;
- e) da un assistente sociale, designato dalla Giunta provinciale;
- f) da due rappresentanti dei comuni, designati dalla Giunta provinciale su proposta della comunità comprensoriale.

Quando il territorio del circolo didattico di scuola materna è diviso tra più comunità comprensoriali la proposta viene fatta dalle stesse di comune accordo. In mancanza di proposte provvede direttamente la Giunta provinciale.

(2) Il consiglio di circolo svolge i seguenti compiti:

- a) adotta il regolamento interno del circolo, che dovrà fra l'altro stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola materna, nonché durante l'uscita dalla medesima;
- b) determina i criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e per l'organizzazione dell'attività medesima;
- c) formula pareri ai comitati delle scuole materne sull'acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale ludico necessario al funzionamento delle scuole materne di circolo;
- d) formula proposte sulle forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalle singole scuole materne, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività dell'assistenza sociale;
- e) promuove contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- f) partecipa ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.

(3) Il consiglio elegge, tra le insegnanti, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.

Art. 20

(Consiglio di circolo per le scuole materne delle località ladine)

(1) Presso il circolo didattico di scuola materna delle località ladine è istituito un consiglio di circolo, nominato dal competente intendente scolastico. Tale consiglio è composto:

- a) dal direttore, che lo presiede;
- b) da quattro insegnanti, designate nel proprio seno dalle insegnanti appartenenti al rispettivo circolo didattico;
- c) da tre assistenti, designate dalle rappresentanti delle assistenti nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;
- d) da quattro genitori, designati dai rappresentanti dei genitori nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;
- e) da uno psicologo, da un pediatra, da un esperto di scienze della educazione e da un assistente sociale, designati dalla Giunta provinciale;
- f) da due rappresentanti dei comuni, designati dalla Giunta provinciale su proposta della comunità comprensoriale.

Quando il territorio del circolo didattico di scuola materna è diviso tra più comunità comprensoriali, la proposta viene fatta dalle stesse di comune accordo. In mancanza di proposte provvede direttamente la Giunta provinciale.

(2) Il consiglio di circolo per le scuole materne delle località ladine svolge i compiti previsti dagli articoli 18 e 19 della presente legge.

(3) Il consiglio elegge, tra le insegnanti, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.

(4) In caso di impossibilità a trovare gli esperti di cui alla precedente lettera e), appartenenti al gruppo linguistico ladino, la Giunta provinciale può designare esperti appartenenti ad altri gruppi linguistici.

Art. 21

(Collegio delle insegnanti di scuola materna)

(1) Presso ogni circolo didattico di scuola materna è istituito il collegio delle insegnanti. Esso è composto dalle insegnanti di ruolo ed incaricate, in servizio nel rispettivo circolo didattico di scuola materna ed è presieduto dal direttore, che lo convoca.

(2) Il collegio delle insegnanti svolge i seguenti compiti:

a) cura la programmazione dell'azione educativa al fine di adeguare gli orientamenti educativi e specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo fisico e psichico dei bambini;

b) propone iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti ed i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini;

c) designa i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo.

(3) Il collegio delle insegnanti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il direttore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; si riunisce comunque almeno una volta ogni quadrimestre.

(4) Il collegio elegge, nel proprio seno, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.

Art. 22

(Comitato della scuola materna)

(1) Presso ogni scuola materna è istituito e nominato dal sovrintendente e dagli intendenti scolastici, nelle rispettive competenze, un comitato che promuove la collaborazione fra l'amministrazione comunale, i genitori e la scuola materna. Detto comitato è composto:

a) da un rappresentante del Comune;

b) da un rappresentante dell'ente gestore, se la scuola non è gestita dal Comune;

c) dalle insegnanti di ruolo ed incaricate della scuola materna. Fanno parte del comitato anche le insegnanti supplenti, purché assunte presso la rispettiva scuola per almeno un mese di servizio continuativo;

d) da un'assistente di ruolo della scuola materna, designata dalle assistenti stesse. Qualora presso la rispettiva scuola non fosse addetto personale di ruolo, le assistenti designano un'assistente incaricata o supplente, purché la supplente sia stata assunta presso la rispettiva scuola per almeno un mese di servizio continuativo;

e) da un insegnante di scuola elementare della località dove ha sede la scuola materna, designato dal direttore didattico;

f) da un genitore per ogni sezione, designato dai genitori dei bambini frequentanti la rispettiva sezione della scuola materna. Un genitore non può rappresentare che una sola sezione.

(2) Il comitato elegge tra i suoi membri il presidente ed il suo sostituto.

(3) Il comitato decide:

a) sull'assunzione ed esclusione dei bambini;

b) sul programma e sull'organizzazione di regolari riunioni informative e culturali.

(4) Il comitato dà pareri:

a) nei limiti di cui all'articolo 7 della presente legge sull'entità della retta di cui al primo comma dello stesso articolo

a carico dei genitori e su eventuali esenzioni o riduzioni;

- b) in merito all'acquisto di arredamento, di attrezzature, di materiale didattico e ludico;
- c) sulla dotazione dei locali e sulle attrezzature della scuola materna.
- (5) Il comitato propone al direttore di scuola materna, che decide definitivamente, l'orario giornaliero durante il quale la scuola materna è aperta per la frequenza da parte dei bambini, nonché il giorno di chiusura infrasettimanale.
- (6) Il Comune può affidare ai comitati delle scuole materne anche compiti ulteriori a quelli previsti dalla presente legge, salvo comunque quanto disposto dall'articolo 91 della presente legge. In tal caso il Comune può designare un ulteriore proprio rappresentante. Le spese inerenti alla realizzazione del presente comma sono a carico del Comune.

Art. 23

(Norme comuni per gli organi collegiali)

- (1) Gli organi collegiali durano in carica per tre anni scolastici.
- (2) Gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza.
- (3) Per la validità dell'adunanza degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
- (4) Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- (5) I membri designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica presso l'organo medesimo e vengono surrogati con le modalità previste nei precedenti articoli per la composizione dei relativi organi collegiali. Il personale direttivo, insegnante ed assistente, membro del consiglio di circolo, viene sostituito nel caso di trasferimento in un altro circolo didattico. Per la sostituzione dei membri degli organi collegiali, venuti a cessare per qualsiasi causa, si applicano le norme relative alla composizione del rispettivo organo collegiale.
- (6) In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.
- (7) Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario della attività didattica.
- (8) Le funzioni di segretario presso ogni organo collegiale sono affidate dal presidente ad un membro dell'organo stesso.
- (9) La partecipazione agli organi collegiali previsti dai precedenti articoli è gratuita.
- (10) Ai componenti degli organi collegiali spettano, a carico della Provincia, il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste dalle leggi provinciali 12 luglio 1957, n. 6 13), e 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.
- (11) I membri degli organi collegiali devono essere di lingua materna corrispondente alla scuola, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 20.

Art. 24

(Organi collegiali presso le scuole materne private)

- (1) Presso ogni scuola materna privata, comunque finanziata dalla Provincia, è obbligatoriamente istituito a cura dell'ente gestore il comitato della scuola materna.
- (2) A tale comitato si applicano le norme di cui agli articoli 22 e 23, ad eccezione del penultimo comma dell'articolo 23.